



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N°141 del 9/11/2018

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 18 ottobre 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: CARLO CALABRIA, MASSIMO DE PASCALIS, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. TIGRE CALCIO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI € 100,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.81 LND DEL 4/10/2017
(Gara: COLLE DI FUORI – TIGRE CALCIO del 30/09/2018 – Campionato di Seconda Categoria)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.104 del 19/10/2018

La Corte Sportiva d'Appello;

visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva:

La reclamante ritiene che gli episodi di violenza verificatisi in campo - mentre il gioco era fermo, in attesa dell'arrivo dell'Ambulanza che avrebbe dovuto soccorrere il calciatore Pieragostini Cristian, che in uno scontro di gioco aveva subito una frattura al naso - debbano attribuirsi esclusivamente ai sostenitori del Colle di Fuori, i quali entrati in campo da una porta lasciata incustodita, hanno aggredito calciatori e dirigenti della squadra avversaria, tanto da rendere necessario l'intervento della Forza Pubblica.

La ricorrente chiede pertanto che il provvedimento di perdita della gara e relativa ammenda di € 100,00 venga comminato esclusivamente al Colle di Fuori, e non già a carico di entrambe le Società come stabilito dal Giudice di primo grado.

Nel rapporto di gara e relativo supplemento - atti che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede - l'Arbitro ha descritto in maniera dettagliata la dinamica dei fatti che hanno determinato la sua decisione di porre fine anticipatamente alla gara.

Egli ha infatti riferito che al 49' s.t. - mentre si era in attesa che abbandonassero il terreno i due calciatori coinvolti nello scontro di gioco, che aveva provocato la frattura del naso a carico del giocatore Pieragostini Cristian del Colle di Fuori - erano venuti alle mani il Dirigente del Tigre Calcio e il calciatore Vinci Damiano del Colle di Fuori i quali si colpivano reciprocamente con

violenti pugni sul viso, con fuoriuscita di sangue dal naso e contusione agli occhi. Nel frattempo da una porta incustodita erano entrati in campo circa una quindicina di tifosi "di entrambe le squadre" che si colpivano "con la partecipazione di diversi calciatori di entrambe le squadre".

A quel punto l'Arbitro, postosi fuori dalla mischia - e dopo aver osservato che il calciatore Lepori Giovanni del Tigre Calcio e il giocatore Rita Angelo del Colle di Fuori erano i più violenti nel colpire con pugni i sostenitori e i calciatori avversari - preso atto della rissa generale che era scoppiata in campo ed anche allo scopo di salvaguardare la propria incolumità fisica, aveva decretato la fine anticipata della gara.

Alla luce di quanto sopra, deve quindi considerarsi del tutto corretta la decisione del Giudice di primo grado di infliggere ad entrambe le Società la punizione sportiva di perdita della gara.

A tal riguardo ricordiamo infatti che questo Organo di Giustizia Sportiva ha più volte ribadito il principio che in caso di rissa generale non ha alcun rilievo, ai fini disciplinari, la circostanza che a dare origine alla rissa siano stati i tesserati ovvero i sostenitori dell'una o dell'altra Società.

Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

^^^^^^^^^^^^^^

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 25 ottobre 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: CARLO CALABRIA

Componenti: CESARE COLETTA, ALDO GOLDONI, ALESSANDRO DI MATTIA, FELICE SIBILLA, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. TIVOLI CALCIO 1919 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FIORINI LORENZO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.100 LND DEL 17/10/2018

(Gara: PALESTRINA 1919 SSARLD – TIVOLI CALCIO 1919 del 14/10/2018 – Campionato di Promozione)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.118 del 26/10/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali;

La società Tivoli Calcio 1919, a mezzo del proprio legale Avv. Mariarita Pezone, proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo indicata in epigrafe.

In particolare la società evidenziava nel proprio scritto difensivo che il calciatore Fiorini precedentemente ai fatti che hanno portato all'espulsione dal campo era stato pesantemente provocato da un avversario, in particolare era stato raggiunto da uno sputo.

A suffragio di quanto prospettato allegavano copia di un messaggio whatsapp in cui il calciatore avversario si scusava per quanto successo sul campo.

La CSAT, letti attentamente gli atti di gara, il referto arbitrale e il reclamo, ritiene che la sanzione comminata dal giudice sportivo sia congrua rispetto a quanto verificatosi sia al momento dell'espulsione che successivamente a fine gara.

Per quanto concerne l'eventuale provocazione subita non essendo stata rilevata né dall'arbitro né dall'osservatore, in questa sede non può essere presa in considerazione al fine della decisione da adottare.

Tutto ciò premesso

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. REAL MARCONI ANZIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MONTI MATTIA FINO AL 31/03/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.101 LND DEL 18/10/2018

(Gara: REAL MARCONI ANZIO – REAL VELLETRI del 14/10/2018 – Campionato di Prima Categoria)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.118 del 26/10/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe;

Esaminati gli atti ufficiali;

La società Real Marconi Anzio proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo indicata in epigrafe.

La società, nel ritenere eccessiva la sanzione comminata, contestava la ricostruzione fatta dal direttore di gara all'atto dell'espulsione.

Infatti il calciatore Monti poneva in essere solo proteste civili per la mancata concessione di un calcio di punizione e che una volta caduto a terra (campo di terra battuta) nel rialzarsi e protestare, può essere successo che, accidentalmente, qualche granello di terra poteva essere finito sul viso del direttore di gara in maniera del tutto casuale.

La CSAT, letti attentamente gli atti di gara, il referto arbitrale e il reclamo, ritiene che il comportamento del calciatore Monti sia censurabile oltre che potenzialmente pericoloso nei confronti del direttore di gara.

Tra l'altro il referto arbitrale è molto dettagliato nel ricostruire l'episodio da dove, tra l'altro, si evidenzia la volontarietà indiscutibile del gesto compiuto dal Monti.

Tutto ciò premesso

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. UNIPOMEZIA 1938 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA E INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE TAURISANO MASSIMO FINO AL 2/11/2018 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.24 SGS DEL 18/10/2018

(Gara: FOOTBALL CLUB FRASCATI – UNIPOMEZIA 1938 del 13/10/2018 – Campionato Under 14 Provinciale Roma)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.129 del 2/11/2018

Visto il reclamo in epigrafe, con il quale l'asocietà A.S.D Unipomezia 1938, dichiara che nella lista della gara del 13 ottobre 2018, solo per mero errore veniva inserito il sig. Taurisano Flavio, di età inferiore, ma che, in realtà, si trattava del fratello Taurisano Gabriele;

Che l'arbitro, sia nel momento del riconoscimento, che poi in campo, ha individuato il Sig. Taurisano Gabriele;

Esaminati gli atti di gara, fonte primaria di prova, nonché i documenti forniti dalla ricorrente, si dichiara il reclamo inammissibile, ex art.46, comma5.

CU 141 LND/4

Tutto quanto premesso, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.46, comma 5 del C.G.S..
La tassa reclamo va incamerata.

Pubblicato in Roma il 9 novembre 2018

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli